

AIME

Associazione Imprenditori Europei

Statuto

Art. 1 – Costituzione

È costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI EUROPEI", in forma abbreviata "AIME" con attività operativa in tutta l'Unione Europea. L'Associazione è indipendente, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro. L'Associazione Imprenditori Europei sarà qui di seguito denominata per brevità "Associazione".

Art. 2 – Sede e durata

La sede dell'Associazione è in Viale Valganna n° 190 – 21100 Varese (VA). La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2100 (Duemilacento).

Art. 3 – Scopi

L'Associazione promuove lo spirito di mutua collaborazione ed assistenza per una migliore valorizzazione delle risorse umane nell'ambito delle attività imprenditoriali, cooperativistiche, assistenziali, sociali e culturali di enti di ogni genere e tipo e loro consorzi, con particolare riferimento alle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi. L'Associazione si può organizzare secondo settori di attività così come di volta in volta definiti dalla presidenza. L'Associazione si propone nei confronti di tutti gli associati, di fornire un'adeguata assistenza favorendo lo sviluppo delle loro attività nonché realizzare una rete di solidarietà operativa per incidere e divenire interlocutori nella società. L'Associazione, tra l'altro, potrà:

- a) promuovere ed intensificare le relazioni economiche e culturali tra gli associati per stabilire un regolare scambio di informazioni sulle esperienze ed i problemi degli stessi, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli;
- b) svolgere attività di promozione, assistenza, coordinamento e tutele degli associati anche tramite pubblicazioni di giornali e riviste;
- c) stabilire, intrattenere rapporti di costante collaborazione con le Istituzioni per l'esame e la formulazione di proposte su problemi economici e sociali, con particolare riferimento all'attività di impresa, nonché alle tematiche inerenti la cooperazione, lo sviluppo e l'integrazione europea;
- d) favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali anche al fine di incrementare le opportunità occupazionali;
- e) divenire interlocutore privilegiato del mondo economico stabilendo rapporti con le sue realtà più rappresentative, quali Associazioni di Categoria, Sindacati, Centrali Cooperative, Camere di Commercio, Uffici Ministeriali;
- f) raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere ed organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi di interesse nazionale ed internazionale, su programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie;

g) editare e pubblicare sia in proprio che concedendo in appalto giornali, riviste e ogni strumento reso disponibile dalla tecnologia (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) per difendere la cultura d'impresa, per favorire l'interscambio tra gli associati e divulgare nel migliore dei modi gli scopi dell'Associazione;

h) stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività d'interesse dell'Associazione e dei soci;

i) assistere e sostenere le imprese nella soluzione dei problemi di natura economica, organizzativa, commerciale, produttiva, finanziaria e di accesso al credito;

l) fornire ai soci, *mediante le società collegate Aime Italia S.r.l.* e con la rivista dell'Associazione, servizi di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa, finanziaria, gestionale, produttiva, organizzativa ed ogni altro servizio negli interessi dell'Associazione e dei soci;

m) promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi di formazione volti a facilitare ed assistere lo sviluppo dell'imprenditoria, l'avviamento al lavoro e/o la riqualificazione dei lavoratori;

n) promuovere enti, associazioni, consorzi, società di ogni tipo e qualsiasi iniziativa utile al miglioramento delle condizioni generali di svolgimento delle attività dei soci. L'Associazione potrà svolgere ogni qualsiasi attività od operazioni idonee per il conseguimento dello scopo sociali e ricercare donazioni e contributi di terzi. L'Associazione si richiama ai principi della libertà di impresa, dell'onestà intellettuale e della solidarietà.

Art. 4 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti, i pensionati e altri soggetti, anche persone fisiche i quali si riconoscano nelle finalità dell'Associazione e ne accettino lo statuto e il codice etico.

Possono altresì chiedere di aderire ad Aime altre organizzazioni di soggetti, le quali espressamente dichiarano di approvare la linea programmatica dello statuto.

Possono altresì stipularsi intese con organizzazioni similari aventi finalità convergenti con Aime.

Gli associati dell'organizzazione aderente, a seguito dell'ammissione della stessa, divengono associati di Aime.

Art. 5 – Categorie di soci

I soci dell'Associazione si dividono in:

a) Soci ordinari;

b) Soci sostenitori;

c) Soci onorari.

I soci ordinari sono tutti coloro che la cui domanda è stata accolta dalla Presidenza e che sono in regola con il versamento delle quote associative. I soci sostenitori sono tutti coloro che la cui domanda è stata accolta dalla presidenza e sono in regola con il versamento delle quote associative e che hanno sottoscritto una quota aggiuntiva a sostegno delle attività associative. I soci onorari sono le persone fisiche o giuridiche alle quali la presidenza attribuisce tale qualità in riconoscimento del contributo dato all'Associazione con lasciti, donazioni o attività personali.

Art. 6 – Quote associative

Annualmente la presidenza stabilisce le quote associative. Le quote possono essere differenziate per le diverse categorie di soci e anche con riferimento ai soci persone fisiche, individuali, società, associazioni e persone giuridiche. La presidenza può stabilire quote di ingresso per i nuovi soci da destinare ad incremento del patrimonio sociale nonché quote straordinarie per realizzare e finanziarie specifiche iniziative.

Art. 7 – Ammissione

Per divenire socio ordinario e socio sostenitore dell'Associazione è necessario: compilare l'apposita domanda di ammissione accompagnata dalla quota associativa in vigore nell'anno in cui viene richiesta l'iscrizione e della quota di ingresso, qualora istituita; condividere gli ideali e gli scopi dell'Associazione. La presidenza delibera in ordine all'ammissione motivando in caso di diniego nella prima seduta utile successiva alla data di sottomissione di presentazione della domanda. Nel caso di non ammissione le quote anticipate devono essere retrocesse.

Art. 8 – Diritti degli associati

I diritti degli associati sono di partecipare alla vita associativa, di usufruire di tutte le prestazioni fornite dall'Associazione e dalle convenzioni stipulate dalla stessa. I diritti spettano solamente agli associati in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 9 – Obblighi degli associati e durata

Gli associati si impegnano a rispettare le norme del presente statuto e del codice etico nonché delle deliberazioni della presidenza e della giunta. L'iscrizione all'Associazione ha la durata di un anno e si intende tacitamente rinnovata per eguale periodo in difetto di dimissione comunicata per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza prestabilita. Il pagamento per i soci iscritti l'anno precedente è da effettuarsi entro il medesimo giorno del pagamento precedente.

Art. 10 – Cessazione della qualità di associato

La qualità di socio si perde:

- a) per scioglimento dell'Associazione;
- b) per dimissioni le quali non esonerano il socio dagli impegni assunti a norma del presente statuto;
- c) per espulsione deliberata dalla presidenza e motivata da inadempienza o indegnità;
- d) per fallimento con diritto di ammissione in seguito a riabilitazione. La cessazione del vincolo associativo, per qualsiasi causa, non dà diritto ad alcuna liquidazione delle quote o versamenti effettuati e/o ad avanzare pretese sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11 – Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: da patrimonio netto, che è variabile ed è formato dalle eventuali quote d'ingresso versate dai nuovi soci e da ogni e qualsiasi somma pervenga all'Associazione a tale titolo, dalla riserva ordinaria, formata dagli avanzi di gestione; da eventuali riserve straordinarie, da ogni altro fondo o accantonamento costituito a coperture di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, dai contributi in conto capitale di enti pubblici e/o privati, italiani e stranieri.

Art. 12 – Mezzi finanziari

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti: dalle quote sociali, ordinarie e straordinarie; dalle quote a tantum richieste per il sostegno di specifiche iniziative, dai corrispettivi per gli eventuali servizi sindacali a domanda individuale; dai contributi in conto esercizio di enti pubblici e/o privati, italiani e stranieri; da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie; dai proventi delle iniziative sociali.

Art. 13 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 14 – Bilancio

Al termine di ogni esercizio la giunta provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone all'approvazione della presidenza entro il 31 Maggio dell'anno successivo a quello in cui il bilancio si riferisce. Gli avanzi netti di gestione, pagato quindi ogni costo di esercizio, risultanti dal bilancio saranno così destinati: una quota non inferiore al 10 % (dieci per cento) alla riserva ordinaria; il residuo alla riserva straordinaria e ai fondi di accantonamento, salvo diversa determinazione della presidenza. È fatto divieto di distribuire degli utili tra i soci. Durante l'esistenza dell'Associazione le riserve non sono ripartibili tra i soci. Eventuali prestiti dei soci all'Associazione sono infruttiferi.

Art. 15 – Organi dell'Associazione e durata

Gli organi dell'Associazione sono: l'assemblea dei soci, la presidenza, la giunta, il presidente, il collegio dei revisori dei conti, il collegio dei garanti. Le cariche durano quattro anni e sono riconfermabili. Al termine del mandato gli organi restano in carica fino allo svolgimento dell'assemblea ordinaria che deve approvare il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 15/bis – Sistema Elettorale

Le elezioni per la composizione degli organi statutariamente previsti si svolgono secondo i sistemi che seguono.

- a) Per l'elezione del presidente:
 - Viene, in ogni caso, eletto dalla presidenza il candidato che raccoglie il maggior numero di voti;
 - Il voto è a scrutinio segreto;
 - In caso di candidato unico, il voto è palese.

Possono partecipare all'elezione i candidati che siano stati proposti da:

- Tre delegazioni territoriali in rappresentanza del 10% dei soci o dal 35% dei componenti la presidenza.
- b) La presidenza viene eletta dall'assemblea dei soci a maggioranza semplice dei presenti, nel suo complesso e in modo unitario, ed è composta in base ai principi del federalismo e della rappresentanza delle aree di lavoro.
- c) Il vice presidente vicario, i vice presidenti vengono eletti dalla presidenza, con voto palese, a maggioranza semplice dei presenti, su proposta del presidente.
- d) La giunta viene proposta dal presidente e viene votata, nel suo complesso e in modo unitario, con voto palese della presidenza, a maggioranza semplice dei presenti.
- e) Il segretario generale viene nominato dalla presidenza su proposta del presidente. Può essere nominato, su proposta del segretario, uno o più vice segretari.

Art. 16 – Assemblea generale

L'assemblea è costituita da tutti i soci onorari; da tutti i soci ordinari e sostenitori in regola con il versamento delle quote associative, compresa quella dell'anno in cui si svolge l'assemblea ed i scritti fino a quindici giorni prima della data di spedizione dell'avviso di convocazione. Il presidente, sentita la presidenza, può convocare l'assemblea anche in un luogo diverso dalla sede sociale purchè sul territorio italiano. L'avviso di convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, deve essere o spedito a mezzo lettera ordinaria o in fac-simile o esposto mediante affissione nella sede sociale o pubblicato sui giornali dell'Associazione almeno dieci giorni di calendario prima della data fissata per l'assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere:

la data ed il luogo di svolgimento dell'assemblea. L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 31 Maggio. L'assemblea può essere inoltre convocata dal presidente, sentita la presidenza, ogni volta che lo riterrà opportuno; quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati. I richiedenti sono tenuti ad elencare nella domanda gli argomenti da trattare che devono essere di pertinenza dell'assemblea. L'assemblea: stabilisce le direttive generali dell'Associazione; delibera le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto; decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione; delibera su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione; elegge la presidenza stabilendone il numero dei componenti, il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei garanti. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il versamento dei contributi associativi. In assemblea ciascun socio dispone di un solo voto, indipendentemente dal numero delle quote sottoscritte e dalla consistenza dell'associazione o società rappresentata; queste ultime sono rappresentate in assemblea dal legale rappresentante. L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vicepresidente vicario o da uno degli altri vicepresidenti, in loro assenza, da persona eletta dagli intervenuti. Il presidente nomina un segretario e nel caso di votazioni segreta, due scrutatori. Il seggio elettorale è, di norma, presieduto dal segretario generale dell'Associazione. Il presidente accerta la regolarità della convocazione e costituzione dell'assemblea, il diritto di intervenire. Il processo verbale dell'assemblea deve essere firmato dal presidente e dal segretario generale. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi. Non si considerano voti espressi i voti di astensione. Le assemblee convocate per modificare l'atto costitutivo e lo statuto sono valide con la partecipazione di qualsiasi numero di soci. L'assemblea convocata per deliberare lo scioglimento dell'associazione è valida con la presenza di almeno due terzi dei soci; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.

Art. 17 – Presidenza

La presidenza è il massimo organo di direzione politico-sindacale e attua le linee politico sindacali sulla base degli obiettivi designati e degli indirizzi indicati dall'assemblea. La presidenza è convocata dal presidente. La presidenza elegge tra i suoi componenti la giunta, il presidente, il vicepresidente vicario ed eventualmente i vicepresidenti, i quali fanno parte della giunta. Il vicepresidente vicario collabora con il presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento. In assenza del vicepresidente vicario le stesse mansioni verranno svolte da uno degli altri vicepresidenti per ordine di età. La presidenza su proposta del presidente nomina il segretario generale; la stessa, su proposta del segretario generale, può nominare il/i vice segretario/i. A facoltà di eleggere uno o più presidenti onorari. Qualora vengano a mancare uno o più componenti della presidenza, i componenti in carica provvedono alla nomina per cooptazione di nuovi componenti la presidenza. Questi ultimi restano in carica fino alla normale scadenza del mandato. Venendo a mancare la maggioranza dei componenti, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea che procede a nuove elezioni. La presidenza si riunisce nell'ambito del territorio nazionale, almeno una volta ogni quattro mesi; può essere inoltre convocata dal presidente, ogni volta che lo riterrà opportuno e su richiesta della maggioranza dei componenti la presidenza stessa. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto e deve indicare i punti all'ordine del giorno che devono essere pertinenti con l'attività dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve essere diramato dal presidente di norma 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza; in caso di urgenza con telegramma o facsimile da spedire almeno tre giorni rispetto al giorno fissato per l'adunanza. La presidenza è presieduta dal presidente o dal vice presidente vicario. Le adunanze sono valide indipendentemente dal numero dei componenti presenti. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la presidenza. All'adunanze partecipano, senza diritto di voto, il presidente del collegio dei garanti, il presidente del collegio dei revisori dei conti, quest'ultimi possono esprimere il loro parere, non vincolante, all'ordine della legittimità degli atti e delle deliberazioni finanziarie ed amministrative. Per ogni seduta della presidenza

viene redatto un verbale, lo stesso dovrà essere approvato dalla presidenza nella seduta successiva; il verbale approvato dovrà essere poi sottoscritto dal presidente e dal segretario generale.

Art. 18 Attribuzioni alla Presidenza.

La presidenza è investita dei più ampi poteri di straordinaria amministrazione ed ha piena responsabilità di fronte a enti e terzi. Compete, fra l'altro, alla presidenza: stabilire la misura delle quote associative annuali e straordinarie; introdurre quote d'ingresso per i nuovi soci da attribuire al patrimonio sociale fissandone la misura; approvare il bilancio preventivo e consuntivo; emanare eventuali regolamenti specifici "per settori territoriali o di attività"; decidere in ordine alla ammissione dei nuovi soci; decadenza e radiazione dei soci; adesione dell'Associazione ad altri organismi nazionali e/o internazionali; nominare gruppi di studio, nonché comitati tecnico scientifici, stabilendone la composizione, le attribuzioni, la durata e le norme di funzionamento. Di norma i comitati tecnico scientifici hanno funzioni consuntivi; possono parteciparvi anche personalità non iscritte all'Associazione, occorrendo la presidenza può delegare ad essi propri poteri deliberando in ordine agli stessi i limiti della delega conferita; istituire e sciogliere sedi e sezioni distaccate, fissando i compiti, i limiti di autonomia e le norme di funzionamento; compiere, infine, tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che a norma del presente statuto o per effetto delle leggi vigenti sono riservati all'assemblea. La presidenza può delegare alla giunta i propri poteri, fissandone i limiti e la durata temporale compreso le delibere in ordine alla ammissione dei nuovi soci; decadenza e radiazione dei soci.

Art. 19 Giunta

La giunta è l'organo di direzione gestionale e di coordinamento dell'Associazione e ad essa competono tutti i poteri di ordinaria amministrazione. E' così composta: dal presidente, dal vice presidente vicario, dai vice presidenti, dal segretario generale, dal/i vice segretario e da altri membri individuati all'interno della presidenza. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente o di chi presiede la giunta.

La giunta è convocata dal presidente e decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti. Per ogni seduta della giunta verrà redatto un verbale che sarà approvato e sottoscritto da tutti i componenti la giunta alla riunione successiva.

Art. 20 Attribuzioni alla giunta

La giunta:

- a) approva le deleghe d attribuire al vice presidente vicario e agli altri vice presidenti;
- b) delibera sullo stato giuridico ed economico dell'apparato dell'Associazione;
- c) nomina e revoca i rappresentanti dell'Associazione negli enti pubblici;
- d) esprime i nominativi degli amministratori, dei sindaci e degli altri rappresentanti ai fini della nomina o revoca negli enti e nelle società del sistema;
- e) attua le delibere della presidenza e dell'assemblea;
- f) indirizza l'attività del sistema societario promosso dall'Associazione;
- g) esercita le altre funzioni eventualmente delegate dalla presidenza.

Art. 21 Presidente compiti e attribuzioni

Il presidente presiede la direzione e l'amministrazione dell'Associazione, ha poteri di firma per tutte le operazioni sociali, stipula i contratti, è il legale rappresentate dell'Associazione con la facoltà di agire e resistere in giudizio per essa e di nominare allo scopo avvocati e procuratori. Tutti i soci, anche singolarmente,

gli conferiscono il mandato di rappresentarli in giudizio. E' munito di ogni più ampia facoltà sia per l'esecuzione delle delibere dell'assemblea, della presidenza e della giunta, sia, con firma libera, per l'ordinaria gestione dell'Associazione compresa quella di delegare temporaneamente ad altri talune determinate responsabilità. Nei casi di urgenza assume ogni e qualsiasi provvedimento necessario per l'interesse dell'Associazione, con l'obbligo di riferire e far ratificare tale provvedimento alla prima riunione utile della presidenza. Il presidente che ha cessato il mandato assumerà il ruolo di past president e parteciperà alle riunioni della presidenza e della giunta con diritto di voto. In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue facoltà sono attribuite al vice presidente vicario, in assenza di quest'ultimo ad uno dei vice presidenti per ordine di età.

Art. 22 Segretario Generale

Il segretario generale viene nominato, su proposta del presidente, dalla presidenza. Il segretario generale collabora con il presidente e i vice presidenti nell'esecuzione delle attività; sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e i servizi dell'Associazione compresi quelli di natura economica e provvede al buon andamento di essa; cura la gestione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione; predispone il bilancio preventivo e quello consultivo. Definisce l'articolazione delle principali funzioni all'interno della struttura, decide sulla costituzione, gestione e risoluzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti. Nel caso siano previsti uno o più vice segretari, questi vengono nominati dalla presidenza su proposta del segretario generale. In caso di assenza o impedimento del segretario generale le sue attribuzioni sono esercitate dal vice segretario o da uno dei vice segretari per ordine di età.

Art. 23 Collegio Revisori dei Conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi con la facoltà di eleggere anche tre supplenti. I componenti il consiglio possono essere scelti anche fra i non soci. I revisori sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il presidente.

Rientra nei compiti dei revisori esaminare i rendiconti e i bilanci dell'Associazione, predisporre la relazione al bilancio consuntivo da consegnare alla presidenza. Gli stessi possono richiedere, in qualsiasi momento, la contabilità e i conti dell'Associazione, possono, in qualsiasi momento, accedere a tutti gli atti e procedere alla verifica della cassa. I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'assemblea e della presidenza.

Art. 24 Collegio dei Garanti

Il collegio dei garanti è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti – soci e non soci – ed è eletto dall'assemblea dei soci.

Il collegio dei garanti restano in carica quattro anni e sono rieleggibili; eleggono al proprio interno il presidente.

Il collegio è competente sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari emessi dalla presidenza nei confronti degli associati e decide su tutte le controversie che possono, comunque, insorgere tra le diverse istanze associative ed alla corretta interpretazione dello statuto.

Art. 24/bis Incompatibilità

La carica di Presidente è incompatibile con l'assunzione di incarichi di carattere politico e di funzioni di governo o amministrative nelle Istituzioni a livello nazionale, regionale e locale, nonché di incarichi esecutivi nei partiti, movimenti o associazioni politiche.

L'assunzione di detti incarichi e funzioni comporta la decadenza dalla carica di Presidente.

L'eventuale candidatura a competizioni elettorali comporta, per tutta la durata della campagna elettorale, la sospensione, su indicazione della Giunta, della carica di Presidente.

Art. 25 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea. Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza dei due terzi dei soci in regola con il pagamento della quota associativa nel medesimo giorno dell'adunanza. La delibera è valida se ottiene la maggioranza dei voti dei presenti. I voti di astensione non vengono conteggiati. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e deliberano in ordine alla devoluzione del patrimonio associativo.

Art. 26 Codice Etico

Le Imprese che aderiscono ad Aime respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'Ordine e le altre Istituzioni, denunciando, con l'assistenza dell'Associazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi. Il Socio che non rispetta il presente articolo sarà sanzionato con un provvedimento disciplinare.

Art. 27 Entrata in vigore

Le norme del presente statuto entrano in vigore al momento della loro approvazione.

E' abrogato il precedente statuto dell'Associazione.

Il presente statuto verrà depositato dal presidente nelle forme di legge

Art. 28 Rinvio

Per quanto qui non previsto, valgono le norme delle leggi vigenti.

Varese, lunedì 2 marzo 2020